

# IMU 2017 INFORMAZIONI PER I CONTRIBUENTI

## VERSAMENTO DEL SALDO ENTRO IL 18 DICEMBRE 2017

Il versamento della seconda rata d'acconto IMU 2017, di ammontare pari al 50% dell'imposta annua, ovvero con conguaglio sulla prima rata<sup>1</sup> deve essere effettuato **entro il 18 dicembre 2017<sup>2</sup>**.

Per agevolare i contribuenti è disponibile sul sito del comune [www.comune.poviglio.re.it](http://www.comune.poviglio.re.it) il link **ANUTEL Calcolo IUC 2017** per il calcolo di quanto dovuto per il pagamento dell'IMU.

**Sono ESENTI dall'Imposta Municipale Propria – IMU le seguenti fattispecie:**

- **Abitazione principale e pertinenze (C/2, C/6, C/7** nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali l'imposta è dovuta secondo le ordinarie modalità. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto, o iscrivibile nel catasto fabbricati, come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- **Unità immobiliare e relative pertinenze di anziani e disabili.** E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- **Unità immobiliare e relative pertinenze di Cittadini italiani residenti all'estero. Dal 2015** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione la stessa non risulti locata o data in comodato gratuito;
- **Casa coniugale e relative pertinenze.** L'assegnazione della casa coniugale al coniuge assegnatario, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto di abitazione;
- **Fabbricati abitativi appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- **Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali** (DM Infrastrutture 22/4/2008);
- **Fabbricati di proprietà di militari e forze dell'ordine** nei limiti di un'unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai fini dell'applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/6 dell'anno successivo apposita dichiarazione IMU;
- **Fabbricati rurali ad uso strumentale** (cat. Catastale D/10 o con specifica annotazione in Visura);
- **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni Merce)** fintanto che permane tale condizione purché non siano, in ogni caso, locati. Ai fini dell'applicazione di tale beneficio il contribuente deve presentare, a pena di decadenza, entro il 30/6 dell'anno successivo apposita dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti ed indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
- **Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

1) imposta annua dovuta meno l'acconto versato nel corso dell'anno.

2) la scadenza del saldo è il 16 Dicembre ma cadendo di sabato è rinviata a Lunedì 18 Dicembre.

**Per tutte le altre tipologie di immobili tenute al pagamento dell'IMU, il Comune di Poviglio ha APPROVATO con la Delibera di Consiglio n. 7 del 28/02/2017 le seguenti aliquote, in conformità all'art. 1, c. 42, L. 232/2016 che conferma la sospensione di aumenti dei tributi anche per l'anno 2017:**

<b>ALIQUOTE IMU</b>	
<b>5,0</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota agevolata 0,5 per cento</b> (5 per mille)</p> <p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> classificata in una delle categorie catastali <b>A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7</b> (nella misura di <u>un'unità per ciascuna delle categorie indicate</u>, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione).</p> <p><b>DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE.</b> Dall'imposta annua lorda dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, compete una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di <b>€ 200,00</b> rapportata al periodo dell'anno in cui si utilizza l'immobile come abitazione principale e ripartita in parti uguali tra i soggetti proprietari che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.</p>
<b>5,0</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota agevolata 0,5 per cento</b> (5 per mille)</p> <p><b>FABBRICATI ABITATIVI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI EX IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</b></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. In entrambi i casi si applica la detrazione di <b>€200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<b>5,0</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota agevolata 0,5 per cento</b> (5 per mille)</p> <p><b>FABBRICATI ABITATIVI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (privi dei requisiti sopraindicati per l'esenzione)</b></p> <p>Unità immobiliare e pertinenze, nel limite di una unità per tipologia catastale C/2, C/6 e C/7, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che l'abitazione non risulti locata.</p>
<b>7,6</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota agevolata 0,76 per cento</b> (7,6 per mille)</p> <p><b>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO O CONCORDATO</b></p> <p>Immobili locati a canone concertato ( L. 431 del 9/12/1998 ) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione. Salvo variazioni, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate negli anni precedenti.</p> <p><b>Ai sensi del c. 53, L. 208/2015, per questa fattispecie, l'imposta è ridotta al 75%.</b></p>
<b>9,1</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota agevolata 0,91 per cento</b> (9,1 per mille)</p> <p><b>FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 3° GRADO</b></p> <p>Immobili di tipologia da A/1 ad A/9 e loro pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, concessi in comodato o uso gratuito a parenti entro il terzo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione. Salvo variazioni, mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate negli anni precedenti.</p> <p><b>COMODATI a PARENTI I° GRADO IN LINEA RETTA: La base imponibile IMU è ridotta del 50%</b> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio inoltre si applica anche</p>

	<p>nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% della base imponibile, <u>il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU 2017</u>, di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</p>
<b>9,1</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota <u>0,91 per cento</u></b> (9,1 per mille)</p> <p><b><u>TERRENI AGRICOLI</u></b> Terreni agricoli <b>NON</b> posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.</p>
<b>10,1</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota ordinaria <u>1,01 per cento</u></b> (10,1 per mille)</p> <p><b><u>ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></b> Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti in particolare per le categorie abitative da <u>A/1</u> ad <u>A/9</u> l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero e anche alle relative pertinenze. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni categorie <u>C/2</u> – <u>C/6</u> – <u>C/7</u> quando eccedono la misura massima di un'unità ammessa per ciascuna delle categorie catastali indicate come pertinenze delle abitazioni principali e delle abitazioni date in comodato ad uso gratuito ai parenti entro il terzo grado.</p> <p><b><u>SI APPLICA A TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI NON SPECIFICAMENTE INSERITE IN ALTRE ALIQUOTE</u></b></p>
<b>9,4</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota <u>0,94 per cento</u></b> (9,4 per mille)</p> <p><b><u>ALTRI IMMOBILI</u></b> La presente aliquota si applica alle seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>C/1</u> Negozi e botteghe (ad eccezione di quelli di proprietà utilizzati direttamente dal titolare di licenza a cui si applica l'aliquota dello 9,1 per mille)</li> <li>• <u>C/2</u> Magazzini e locali di deposito (non di pertinenza)</li> <li>• <u>C/3</u> Laboratori per arti e mestieri</li> <li>• <u>C/4</u> Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• <u>C/5</u> Stabilimenti balneari e di acque curative</li> <li>• <u>C/6</u> Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse (non di pertinenza)</li> <li>• <u>C/7</u> Tettoie chiuse o aperte (non di pertinenza)</li> <li>• <u>D/1</u> Opifici</li> <li>• <u>D/2</u> Alberghi e pensioni</li> <li>• <u>D/3</u> Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili</li> <li>• <u>D/4</u> Case di cura e ospedali</li> <li>• <u>D/6</u> Fabbricati e locali per esercizi sportivi</li> <li>• <u>D/7</u> Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale</li> <li>• <u>D/8</u> Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale</li> </ul>
<b>9,1</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota agevolata <u>0,91 per cento</u></b> (9,1 per mille)</p> <p><b><u>IMMOBILI CAT. C/1 DI PROPRIETÀ UTILIZZATI DIRETTAMENTE DAL TITOLARE DI LICENZA</u></b> Si applica agli immobili di categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) di proprietà utilizzati direttamente dal titolare di licenza. Per il riconoscimento dell'aliquota agevolata occorre produrre idonea dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia il diritto all'applicazione dell'agevolazione.</p>
<b>10,6</b> per mille	<p style="text-align: center;"><b>Aliquota <u>1,06 per cento</u></b> (10,6 per mille)</p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>IMMOBILI ABITATIVI NON LOCATI</u></b> Fabbricati ad uso abitativo da A/1 ad A/9 e loro pertinenze</li> <li>• <b><u>IMMOBILI CATEGORIA D/5</u></b> Istituti di credito, cambio e assicurazione</li> <li>• <b><u>AREE FABBRICABILI</u></b> secondo gli strumenti urbanistici generali e particolari adottati, ovvero P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), P.O.C. (Piano Operativo Comunale) e P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo) Vigenti.</li> </ul>

Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'articolo 1, comma 380, lettera f, Legge n° 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota del 7,6 per mille, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta.

### Codici tributo IMU da utilizzare per il versamento con modello F24

Codice Comune di Poviglio: G947

3912 IMU Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914 IMU Terreni	Comune
3916 IMU Aree fabbricabili	Comune
3918 IMU Altri fabbricati	Comune (escluse categorie catastali D)
3925 IMU Immobili gruppo catastale D (produttivi)	Stato (aliquota base del 7,6 per mille)
3930 IMU Immobili gruppo catastale D (produttivi)	Comune (incremento aliquota)

Il versamento minimo annuo d'imposta è di € 12,00 (art. 22 - vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali) e deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

### Coefficienti di calcolo per i FABBRICATI iscritti in catasto:

R.C. = Rendita Catastale rivalutata del 5% (x 1,05)

Valore Imponibile = R.C. rivalutata	x 160 (categorie catastali A - C/2-C/6-C/7)
	x 140 (categorie catastali B - C/3-C/4-C/5)
	x 80 (categorie catastali A/10 - D/5)
	x 65 (categorie catastali D escluso D/5)
	x 55 (categoria catastale C/1)

### Coefficienti calcolo per i TERRENI AGRICOLI:

R.D. = Reddito Dominicale rivalutato del 25% (x 1,25)

Valore Imponibile = R.D. x 135

#### • Aree fabbricabili

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio.

Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio verranno resi disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Per maggiori informazioni si rimanda alla Deliberazione di Giunta Comunale n°13 del 13/02/2017: "DETERMINAZIONE DEI VALORI ORIENTATIVI MEDI DI MERCATO DA ATTRIBUIRE ALLE AREE EDIFICABILI PER L'ESERCIZIO 2017 AI FINI DELL'IMPOSTA I.M.U.".

#### • Fabbricati di interesse storico e artistico

Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50%, la riduzione è subordinata alla relativa presentazione della dichiarazione.

#### • Fabbricati Dichiarati Inagibili o Inabitabili e di fatto non utilizzati

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

**Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva** ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti.

#### • Dichiarazione IMU 2017

Il termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2017 è il **30/06/2018**.

Per ulteriori informazioni si rimanda al "NUOVO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI" Approvato con Delibera di Consiglio n° 2 del 13/02/2017 ed al "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U." approvato con Delibera di Consiglio n° 3 del 13/02/2017.

---

COMUNE DI POVIGLIO – Via Verdi, 1 – 42028 POVIGLIO (RE)

UFFICIO TRIBUTI COMUNE POVIGLIO - Tel. 0522-966800 fax 0522-960152 - E-mail: d.daolio@bassareggiana.it  
Ricevimento al pubblico: lunedì - mercoledì - giovedì dalle 8:30 alle 12:30      www.comune.poviglio.re.it